

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. Massimo Galli

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429 c.p.c.

nella causa in materia di riconoscimento dei servizi promossa con ricorso depositato il 29 luglio 2019

DA

rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Versace per procura speciale sul documento digitale depositato nel sistema informatico ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Bologna

PARTE RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO, rappresentati e difesi dalla dottoressa Roberta Scanu, dipendente del ministero, per delega in calce alla memoria di difesa ed elettivamente domiciliato presso L'Ufficio Scolastico Provinciale Di Treviso

PARTE RESISTENTE

I FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare in corso di causa ex articoli 700 e 669 quater c.p.c. parte ricorrente esponeva: di aver sottoscritto un contratto di lavoro a tempo determinato in data 26 settembre 2018 in qualità di collaboratore scolastico per 36 ore settimanali di servizio presso l'istituto comprensivo di Treviso; di aver sottoscritto analogo contratto presso l'istituto comprensivo Treviso ; di aver ricevuto il decreto di risoluzione anticipata di entrambi i contratti per il mancato riconoscimento dei servizi prestati presso ITC Cavour in seguito ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 640 del 3 agosto 2017 e del d.p.r. 445/2000 dai quali sarebbe emerso l'omessa contribuzione per il periodo considerato. Parte ricorrente si doleva in particolare: dell'illegittimo disconoscimento del servizio prestato quale conseguenza dell'omesso versamento dei contributi; dell'illegittimo disconoscimento del valore di atto pubblico del certificato di servizio; dell'illegittimità del controllo sulla regolarità contributiva posta in essere dal dirigente della scuola statale; dell'omessa preventiva comunicazione del vizio di regolarità contributiva con impossibilità per il ricorrente di provvedere alla regolarizzazione; dell'illegittima risoluzione al di fuori delle ipotesi di giusta causa tipici date nelle C.C.N.L.; della contrarietà a buona fede del recesso tardivo; della perdita del punteggio e delle chances di nuova nomina; dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Tutto ciò esposto parte ricorrente chiedeva che venissero dichiarati illegittimi i decreti di rettifica del punteggio e di risoluzione del rapporto di lavoro; che il ministero convenuto venisse condannato al ripristino del punteggio con riconoscimento del periodo di servizio sia ai fini economici che giuridici; che il ministero convenuto venisse condannato al risarcimento del danno subito del ricorrente nella misura delle perdute retribuzioni oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e al versamento dei contributi previdenziali. In via cautelare chiedeva l'adozione degli stessi provvedimenti. In ogni caso con rifusione delle spese di lite.

- Si costituiva il ministero convenuto contrastando le pretese della parte ricorrente e osservando in particolare: che l'istanza cautelare era priva dei requisiti relativi all'apparenza del diritto e al pericolo nel ritardo perché il ricorrente non era stato in grado di fornire la prova dei

servizi dichiarati se non mediante la produzione di copie di certificati di servizio di per sé non idonei a fornire tale prova soprattutto in presenza di un dato contrastante quale l'omessa contribuzione; che la risoluzione del rapporto era conseguenza automatica dell'accertamento del difetto del presupposto del punteggio; che la rettifica del punteggio non era un atto tardivo ma il risultato di un controllo previsto dalla legge sulle dichiarazioni di autocertificazione apparse inveritiere. Tutto ciò osservato il ministero convenuto chiedeva che il ricorso venisse respinto sia nella cautela che nel merito. In ogni caso con rifusione delle spese di lite ex articolo 152 bis disposizione attuazione c.p.c.

- individuato l'oggetto del contendere (per la disamina più estesa si fa rinvio gli atti) la causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
- Con provvedimento in data 30 settembre 2019 questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare e accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio corrispondente al servizio prestato presso l'Istituto paritario Cavour in qualità di collaboratore scolastico negli anni 2003-2004 e 2004-2015 e ciò ai fini della posizione delle graduatorie d'istituto terza fascia del personale ATA per il triennio 2017-2020.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato. La documentazione fornita in fotocopia che attesta i periodi di servizio non può ritenersi irrilevante o non probante solo per la mancata produzione degli originali che il ricorrente non è in grado di procurare per fatti sopravvenuti (fallimento dell'istituto privato e incendio degli archivi). Il dubbio sull'autenticità delle dichiarazioni doveva essere concretizzato con censure specifiche. La contestazione generica delle copie non è sufficiente a inficiarne il valore probatorio. "La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale". (Cass 27633/18).

- Neppure la omessa contribuzione per i periodi di servizio dichiarati costituisce elemento sufficiente ad escludere il servizio stesso.
- Come osservato in numerose sentenze di merito infatti l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa è, in ogni caso, attestato dal certificato di servizio (prot. n. 323 del 4/10/2017) rilasciato dal Dirigente amministrativo pro tempore [...], che in qualità di direttore di istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale e il mancato versamento dei contributi previdenziali può, tuttalpiù, rappresentare elemento per valutare l'autenticità del rapporto dedotto ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria e non già costituire elemento di prova della mancata prestazione dell'attività lavorativa.
- Per quanto osservato deve essere confermata l'ordinanza emessa nella fase cautelare e accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio corrispondente al servizio prestato presso l'Istituto paritario Cavour in qualità di collaboratore scolastico negli anni 2003-2004 e 2004-2015 e ciò ai fini della posizione delle graduatorie d'istituto terza fascia del personale ATA per il triennio 2017-2020.
- Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno perché lo stesso sarebbe configurabile solo con riferimento al periodo decorrente dalla messa in mora, coincidente con la notifica del ricorso introduttivo. che però è successivo alla scadenza del termine dei contratti oggetto di risoluzione illegittima.
- Le spese di lite seguono la soccombenza e considerati il valore della causa, la mancanza della fase istruttoria, la mancanza di una fase di discussione con significativo approfondimento degli argomenti introduttivi, il numero e la complessità delle questioni trattate si liquidano in complessivi euro 2100,00 oltre spese in misura fissa, anticipazioni se documentate e accessori di legge.

- Il Tribunale di Treviso, in veste di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, ogni diversa e/o contraria domanda e/o eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata, così provvede:

1. Accoglie il ricorso e per l'effetto conferma l'ordinanza cautelare emessa in data 30 settembre 2019.

2. Condanna l'amministrazione convenuta a riconoscere in favore della ricorrente il punteggio corrispondente al servizio prestato presso l'Istituto paritario Cavour in qualità di collaboratore scolastico negli anni 2003-2004 e 2004-2015 e ciò ai fini della posizione delle graduatorie d'istituto terza fascia del personale ATA per il triennio 2017-2020 se fini giuridici che ai fini economici.

3. Condanna l'amministrazione convenuta a pagare in favore del ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi euro oltre spese in misura fissa, anticipazioni se documentate e accessori di legge. Spese distratte in favore dell'avv.to Giuseppe Versace che si è dichiarato antistatario.

Treviso, li 8 aprile 2021

Il Giudice

dott. Massimo Galli